

leva esporre io. Se tenessimo altro modo, noi discuteremmo all'avventura.

**PRESIDENTE.** Faccio osservare agli onorevoli oratori che ho già detto in principio che aveva intenzione, se la Camera consentiva, di mettere in discussione partitamente i vari alinea di quest'articolo: ma si è ora fatta un'altra proposta, cioè che, votata la prima parte dell'articolo 11, non si discutano più per ora le altre parti del medesimo. Si tratta adunque di una deliberazione sospensiva, e non solamente di quella a cui io accennava.

**PESCATORE.** Io volevo dir quello che fu esposto dal deputato Berti; e se egli non formò la sua proposta, la formerò io.

Io propongo che, dopo la votazione sulla prima parte dell'articolo 11, relativa al Consiglio superiore di pubblica istruzione, si passi immediatamente a discutere sulla composizione e sulle attribuzioni del Consiglio medesimo; e così la discussione dell'alinea secondo, riguardante il consultore, sia trasportata a quel paragrafo in cui si tratta delle attribuzioni del consultore, tenendo lo stesso sistema per quanto concerne l'ispettore generale delle scuole secondarie e quello per le scuole magistrali ed elementari. In una parola, ci deve essere una sola identica discussione, materia per materia; altrimenti si cade in una doppia discussione generale. Quando si discute il principio, non si hanno in vista le attribuzioni; quando si discuteranno le attribuzioni, forse la Camera si accorgerà che si doveva votare sul principio in senso contrario. Bisogna insomma unire quello che è naturalmente unito. Io ne faccio l'espressa proposizione.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti la proposta fatta dal deputato Berti ed appoggiata dal deputato Pescatore, la quale consisterebbe nel fissare l'ordine in cui debbasi discutere l'articolo 11, cioè che ora si discuta soltanto la prima parte dell'articolo, e le altre parti siano rimandate agli articoli che le riguardano.

(È approvata.)

Rileggo quindi la prima parte dell'articolo 11:

« È istituito, sotto la presidenza del ministro, un Consiglio superiore di pubblica istruzione, distinto in tre sezioni corrispondenti alle tre parti dell'insegnamento. »

È aperta la discussione sopra questo primo periodo.

**TOLA P.** Parmi che fosse più conforme alla natura delle cose ed alla tutela degli studi il modo in cui era concepito il primo alinea di quest'articolo nel progetto ministeriale. Esso diceva: « È istituito un Consiglio superiore di pubblica istruzione, di cui il ministro è presidente. » La Commissione invece volle dividere questo Consiglio in tre sezioni corrispondenti alle tre parti dell'insegnamento.

La conseguenza di questa divisione, che a primo aspetto sembra innocua, a me pare che possa portare grande nocimento al buon andamento degli studi.

Ed il motivo lo dirò in poche parole. Perché concentrate in mano di tre quelle disposizioni che dipenderebbero dal voto di nove? Poiché una volta che il Consiglio sia diviso in tre sezioni, se verrà in campo una quistione riguardante le scuole secondarie, saranno i tre consiglieri che formeranno la sezione delle scuole secondarie quelli che daranno al ministro i loro avvisi, ovvero, secondo le attribuzioni che loro sono date, nei casi previsti dalla legge, decideranno. Invece, essendo riunito tutto il Consiglio senza queste sezioni particolari, saranno nove consiglieri che daranno il loro avviso o la loro decisione.

Si potrà opporre a questo sistema, che io crederei migliore, la specialità degli studi; e si dirà: si è diviso il Consiglio in

tre sezioni, perché vi sono gli studi universitari, gli studi secondari, gli studi elementari: quindi, in corrispondenza a questi studi sono formate le sezioni. Ma ciò non impedisce punto che il presidente o il vice-presidente del Consiglio scelga, fra i nove membri che lo compongono, quelli che più specialmente sono conoscitori di quel dato ramo di studi, e che per lavori che debbono farsi o proporsi sia scelto un consigliere piuttosto di un altro, secondo la qualità dei lavori. Anche io sono d'accordo che questo sarà utile per gli studi; poiché, se si tratterà di cose universitarie, sarà certamente più utile farle riferire da uno che sia stato professore nell'Università, che affidarle ad uno che sia stato tutta la sua vita professore soltanto di scuole secondarie. Questo dipenderà dalla prudenza e dalla saviezza del vice-presidente. Ma è sempre vero che la decisione, se si tratterà di decisione, e la proposta o l'avviso, se si tratterà di proposta o d'avviso, non verrà da soli tre membri, come verrebbe se il Consiglio fosse diviso in sezioni, ma verrà da tutto il Consiglio.

Signori, questa proposta mi pare assai ragionevole: quindi io vorrei che si dicesse che esiste un Consiglio superiore, senza veruna divisione in sezioni. Io faccio questa proposta, ma non intendo di sostenerla gran fatto se la Camera crede che essa non sia ragionevole.

**PRESIDENTE.** Il deputato Farini ha facoltà di parlare.

**FARINI.** Dirò brevemente alla Camera le ragioni che hanno fatta la maggioranza della Commissione inchinevole ad adottare il partito che ha proposto in questo primo alinea.

Innanzitutto debbo far notare all'onorevole Tola che queste tre sezioni non sarebbero in verun caso costituite di soli tre individui, ma di cinque, perché il Consiglio è costituito di quindici non di nove membri...

**TOLA P.** È costituito di quindici, ma i membri ordinari non sono che dieci.

**FARINI.** A questa nuova obiezione rispondo che, siccome nel titolo della legge non è detto che gli straordinari abbiano attributi diversi dagli ordinari, egli è manifesto che quando l'intero Consiglio è distribuito in sezioni, è costituito di egual numero di ordinari e di straordinari tanto in una sezione che nell'altra. Ora mi fermerò sulle ragioni che egli recò per opporsi alla mutazione introdotta dalla Commissione.

Egli dice: quando nel Consiglio si agita una quistione particolare, come sopra una materia pertinente ad uno dei tre rami dell'insegnamento, è molto più naturale che il giudizio sia equanime e ragionevole se è pronunciato da quindici piuttostoché da soli cinque consiglieri. Invece io penso che in questa pratica avvenir debba tutto il contrario. Infatti, se in un'adunanza di quindici membri, dei quali una parte ha speciali cognizioni sopra un ramo d'insegnamento, ed un'altra sopra un altro ramo, avvenga differenza di opinioni, egli è naturale che la maggioranza dei quindici faccia buono l'avviso di quelli che hanno cognizioni speciali sulla materia.

Ora può avvenire che fra i cinque consiglieri che hanno cognizioni speciali su quella data materia sia una *minoranza* la quale può diventar *maggioranza* nel Consiglio generale per autorità del nome, per esperienza, per clientela e per molte altre ragioni anche estrinseche alla bontà dell'avviso e del giudizio.

Supponete radunati insieme quindici individui, dei quali cinque hanno cognizioni speciali sulle scuole universitarie, cinque sulle scuole secondarie, cinque sulle elementari: naturalmente quelli che pigliano a discorrere principalmente sulle materie disputate sono quei cinque che hanno cognizioni speciali su quella materia. I dieci, che non hanno queste cognizioni speciali, si rimetteranno all'avviso della mag-